

**Relazione illustrativa dell'accordo sui criteri di corresponsione della retribuzione di risultato ai dirigenti di uffici non di vertice e ai funzionari incaricati della direzione provvisoria di detti uffici per l'anno 2015**

**I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto dell'accordo**

<b>Data di sottoscrizione</b>	sottoscrizione ipotesi dell'accordo: 26 giugno 2018
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	anno 2015
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	<p>- per la parte pubblica: Il Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione dell'Agenzia;</p> <p>- per le organizzazioni sindacali: CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, CONFSAL UNSA, UNADIS, FP-CIDA.</p> <p>Hanno sottoscritto l'accordo le organizzazioni sindacali: CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, CONFSAL UNSA, UNADIS, FP-CIDA.</p>
<b>Soggetti destinatari</b>	dirigenti di uffici non di vertice e funzionari incaricati della direzione provvisoria di detti uffici
<b>Materie trattate dal contratto</b>	criteri di corresponsione della retribuzione di risultato dei dirigenti di uffici non di vertice e funzionari incaricati della direzione provvisoria di detti uffici per l'anno 2015
<b>Rispetto dell'iter procedurale e degli adempimenti propedeutici e successivi alla contrattazione integrativa</b>	<p>L'ipotesi di accordo è stata trasmessa in data 3 luglio 2018 al Collegio dei Revisori dei conti per l'acquisizione della certificazione sui profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001.</p> <p>Ai fini dell'attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria, il Collegio dei Revisori dei conti ha verificato che:</p> <p>- l'applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale dell'Agenzia delle Entrate è stata rinviata all'emanazione di uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in forza dell'articolo 57, comma 21, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che così recita: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,</p>

	<p><i>di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali”;</i></p> <p>- con DPCM n. 158 del 15 giugno 2016 è stata data attuazione alle suindicate disposizioni;</p> <p>- l’Agenzia delle Entrate ha assolto l’obbligo di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e s.m.i.</p> <p>Il Collegio dei Revisori dei conti, nella riunione del 20 luglio 2018 ha certificato la relazione tecnico finanziaria e la presente relazione illustrativa, sia sugli aspetti di carattere economico-finanziario, che sulla compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti.</p>
--	---

## ***1.2 - Modulo 2 Illustrazione dell’articolato dell’accordo***

### Premessa

Con atto del Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione del 20 giugno 2018 - prot. n. 10018 del 21 giugno 2018 - si è proceduto alla costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia dell’anno 2015, di seguito citato come “Fondo”.

L’ipotesi di accordo in esame riproduce in linea di massima - con alcune modifiche che tengono conto del mutato assetto direzionale dell’anno 2015 per effetto della sensibile riduzione di personale incaricato di funzioni dirigenziali<sup>1</sup> - i criteri di corresponsione della retribuzione di risultato già utilizzati negli accordi degli anni precedenti che hanno ottenuto la certificazione della compatibilità economico finanziaria con i vincoli di bilancio, nonché del rispetto dei vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e alle competenze del contratto integrativo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Inoltre, l’ipotesi di accordo tiene conto delle indicazioni pervenute dagli organi di controllo, in base alle quali in considerazione dell’eccezionalità e straordinarietà delle situazione sopra descritta, è possibile procedere ad un incremento medio della retribuzione di risultato dei dirigenti contenuto nel limite massimo del 15% rispetto al valore pro capite erogato nel 2014.

Tanto premesso, si illustra di seguito, punto per punto, l’ipotesi di accordo in esame.

<sup>1</sup> L’erogazione della retribuzione di risultato dell’anno 2015, infatti, non può non essere condizionata dagli effetti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 25 febbraio 2015, emanata nell’ambito di un contenzioso avviato nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che ha determinato il venir meno di più di 800 incarichi di funzioni dirigenziali affidati a funzionari interni rispetto alle circa 1200 posizioni di livello dirigenziale non generale esistenti, creando per questa Agenzia una situazione operativa straordinariamente complessa cui si è fatto fronte grazie all’altrettanto straordinario impegno dei propri dirigenti, che hanno dovuto assumere di norma la gestione di almeno un secondo ufficio, spesso ubicato a notevole distanza da quello principale e connotato da attività e funzioni diverse da quelle di ordinaria attribuzione

## Punto 1.

Le risorse disponibili per la retribuzione di risultato dei dirigenti per l'anno 2015 ammontano complessivamente a € 27.313.050,00 lordo dipendente. La somma complessiva di cui sopra viene ripartita in quattro quote:

- la prima, pari a € 23.783.291,00 è distribuita in base alla valutazione dei dirigenti secondo i criteri di cui al punto 2;
- la seconda, pari a € 2.719.759,00 è collegata al raggiungimento degli obiettivi di riscossione dei tributi conseguiti dai singoli uffici a seguito dell'azione di prevenzione e contrasto all'evasione ed è ripartita con i criteri di cui al punto 2;
- la terza, pari a € 810.000,00 è destinata all'incremento della retribuzione di risultato previsto dall'art. 62, comma 3, del CCNL area VI per coloro che abbiano svolto incarichi *ad interim* ed è ripartita con i criteri di cui al punto 3.

## Punto 2.

La valutazione dell'attività di tutti i dirigenti dell'Agenzia, anche nell'anno 2015, è stata effettuata utilizzando il sistema di valutazione SIRIO, acronimo di Sistema Integrato di Risultati, Indicatori ed Obiettivi, già illustrato nella relazione illustrativa della preintesa sulla retribuzione di risultato per l'anno 2008.

La quota di € 23.783.291,00 è destinata alla valutazione dell'impegno richiesto per il raggiungimento dei risultati, in funzione del livello di responsabilità ricoperta e della valorizzazione dei risultati conseguiti e delle competenze organizzative dimostrate, in base ai parametri riportati nella tabella allegata alla preintesa. La parametrizzazione, in funzione della valutazione complessiva e delle competenze organizzative, varia da una base 100, corrispondente alla valutazione di adeguato a un massimo di 128, corrispondente alla valutazione di eccellente anche nelle competenze organizzative nei centri di responsabilità con non più del 10% di valutazioni eccellenti. L'articolazione della retribuzione di risultato in più livelli di merito individuati nella ipotesi di accordo in esame, peraltro già adottata nell'Agenzia delle Entrate da diversi anni, risulta in linea con le previsioni contrattuali di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 24 del CCNL dell'area VI della dirigenza per il quadriennio 2006 – 2009.

Allo scopo di considerare adeguatamente le performance organizzative più direttamente connesse alle principali attività di missione dell'Agenzia, cui sono in larga misura legati gli obiettivi di Convenzione, la retribuzione di risultato è incrementata del 15% per gli obiettivi relativi alla direzione delle Direzioni provinciali I, II e III di Roma e I e II di Milano, del 10% per gli obiettivi relativi alla direzione dell'Ufficio Grandi contribuenti e del Settore Controlli e Riscossione della DR Lombardia, dell' Ufficio Provinciale territorio di Roma e di Milano, dell'8% per gli obiettivi relativi alla direzione di Direzioni provinciali, CAM, COP e degli uffici della DC Accertamento e delle Direzioni regionali direttamente operativi nelle attività di controllo fiscale, nonché relativi alla direzione di Uffici provinciali territorio, del 5% per gli obiettivi relativi alla direzione di Uffici territoriali, di Uffici legali e Uffici controlli delle Direzioni provinciali, di aree in Direzioni provinciali e COP e dei settori negli Uffici provinciali territorio.

L'ipotesi di accordo prevede che l'incremento medio pro-capite della retribuzione di risultato rispetto all'anno precedente, è comunque contenuto nel limite massimo del 15%<sup>2</sup>.

Ai funzionari incaricati della direzione di uffici dirigenziali per i primi tre mesi dell'anno, è attribuita – nel rispetto dei punteggi ottenuti in base al complessivo sistema di valutazione e limitatamente al periodo di copertura dell'incarico – una quota parte delle eventuali somme residue e comunque fino a un massimo di un terzo della retribuzione di risultato agli stessi spettante, in considerazione del complessivo apporto assicurato nel raggiungimento dei risultati dell'anno, con la precisazione che le somme residue verranno mandate in economia.

La quota pari a € 2.719.759,00 è ripartita tra gli uffici nelle diverse regioni in proporzione all'apporto che i rispettivi uffici hanno dato alla riscossione a titolo definitivo nel 2015, a seguito dell'azione di prevenzione e

---

<sup>2</sup> Il rispetto di tale limite sarà garantito incrementando del 15% la quota media di retribuzione di risultato spettante per ciascun mese di copertura dell'incarico.

contrasto all'evasione fiscale. L'indice di riscossione di ciascun ufficio viene determinato dal rapporto tra quanto riscosso da ogni ufficio e quanto complessivamente riscosso dagli uffici della regione. La somma spettante a ogni ufficio in base all'indice di riscossione viene quindi ripartita tra i dirigenti dell'ufficio, in funzione della durata dell'incarico ricoperto; in relazione alla ampia differenziazione dei risultati in termini di riscossione, questa quota del premio di risultato per il personale dirigenziale risulta distribuita in maniera fortemente diversificata. Ciò consente di differenziare in modo consistente e significativo, nonché ancorato a dati oggettivi e facilmente misurabili, il premio di risultato destinato ai dirigenti dell'Agenzia, in modo da tener conto del concreto apporto offerto da ciascuno al raggiungimento dei risultati di *mission* aziendale. Sulla base di questo criterio, ai dirigenti delle strutture di supporto è prevista l'erogazione di una somma di pari importo, tenuto conto che le strutture che dirigono concorrono tutte indirettamente e quindi in eguale misura al raggiungimento degli obiettivi monetari.

### **Punto 3.**

Per i dirigenti che abbiano svolto incarichi *ad interim* di altra funzione non gerarchicamente subordinata, l'incremento della retribuzione di risultato previsto dall'art. 62, comma 3, del CCNL area VI è determinato, nel limite massimo del 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, applicando le percentuali di ponderazione correlate alla valutazione dell'impegno richiesto per il raggiungimento dei risultati.

### **Punto 4.**

Il pagamento della retribuzione di risultato è sospeso, fino al proscioglimento o alla conclusione dell'eventuale procedimento disciplinare, per i dirigenti per i quali sia in corso un procedimento penale per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i dirigenti per i quali sia in corso un procedimento penale per delitti di natura non colposa che abbia dato luogo a provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio. Non hanno diritto alla retribuzione di risultato, senza limiti temporali, i dirigenti licenziati.